

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 67

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

d’iniziativa del senatore MARINELLO

approvata il 2 novembre 2016

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell’assetto del territorio e del social housing

La Commissione,

esaminato l'affare assegnato sulle problematiche connesse alla ricostruzione conseguente al sisma del Belice del 1968, con particolare riferimento agli aspetti ambientali, dell'assetto del territorio e del *social housing*;

ravvisata l'esigenza non più prorogabile di concludere l'annosa vicenda della ricostruzione post-sismica della Valle del Belice, ivi inclusa la realizzazione di un programma di bonifiche ambientali per lo smaltimento dell'amianto e dell'eternit dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice indicati all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21;

valutati gli elementi informativi acquisiti grazie al ciclo di audizioni svolto e in occasione del sopralluogo conoscitivo effettuato dal 30 maggio al 1° giugno 2016,

impegna il Governo:

ad elaborare in via di urgenza un piano di interventi mirato alla improcrastinabile questione della messa in sicurezza dei territori del Belice ad alto rischio sismico, con riferimento al pericolo di crollo dei vecchi ruderi abitativi, già acquisiti al patrimonio comunale, presenti nei centri dei comuni a parziale trasferimento;

ad individuare una prioritaria e specifica misura di finanziamento idonea al recupero di immobili di particolare pregio storico-artistico-monumentale, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, anche attraverso l'acquisizione al patrimonio comunale per la loro futura fruizione pubblica;

a prevedere un piano speciale mirato alla messa in sicurezza dei territori risultanti a forte rischio idrogeologico con particolare riferimento ai comuni a totale trasferimento;

ad elaborare un piano di interventi straordinario per la viabilità generale, con particolare riguardo a quella intercomunale, provinciale, statale e interpodereale, che risultano ad oggi totalmente inadeguate, spesso inesistenti o comunque non idonee a favorire un equo sviluppo delle aree interne dei comuni belicini;

a disporre il rifinanziamento complessivo degli interventi necessari al completamento della ricostruzione nel Belice, anche attraverso l'istituto dei limiti di impegno di spesa da distribuire in un congruo arco temporale con particolare riguardo:

a) al totale definitivo soddisfacimento delle istanze degli aventi diritto, relativo all'edilizia privata, il cui ammontare complessivo è stato individuato e quantificato dal competente Ministero delle infrastrutture, dal Coordinamento dei sindaci del Belice e dal competente Provveditorato alle opere pubbliche, già riscontrato dalla VIII Commissione permanente

della Camera dei deputati nel parere dell'11 ottobre 2006 al netto dei trasferimenti ad oggi già erogati;

b) all'immediato finanziamento del programma straordinario di interventi di completamento di opere pubbliche da realizzare nei comuni del Belice danneggiati dall'evento sismico individuato nella nota 1546 del 20 febbraio 2001 del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e la Calabria, così come corretto nel verbale del 16 marzo 2005 dello stesso Provveditorato;

ad avviare immediatamente le procedure per l'utilizzo dei residui finanziamenti previsti dall'articolo 11, comma 11-ter, decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, relativo al programma di bonifiche ambientali per lo smaltimento dell'amianto e dell'eternit dei baraccamenti costruiti nei comuni della Valle del Belice;

a realizzare una mappatura e avviare il monitoraggio delle situazioni di emergenza ambientale generate dalle conseguenze del terremoto e dalle fasi di ricostruzione immediatamente successive all'evento sismico, al fine di quantificare le conseguenti risorse per la definitiva bonifica;

ad adottare un nuovo quadro normativo che agevoli l'applicazione delle leggi in materia di ricostruzione nei comuni della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968 avendo cura in modo particolare di eliminare prioritariamente le seguenti criticità:

a) la mancanza di univocità di indirizzo sulle priorità e modalità di finanziamento delle unità immobiliari abitative ammesse a contributo, utile a dare immediata e definitiva contezza sul definitivo fabbisogno;

b) la mancanza di una norma che preveda espressamente l'impossibilità per gli aventi diritto di adire le vie legali per la liquidazione del contributo spettante in assenza di finanziamenti da parte dello Stato evitando, nonostante le procedure della circolare ministeriale del 1° giugno 1987 rese attuative dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007, che i comuni soccombano alle sentenze del giudice ordinario;

a favorire l'utilizzo dei fondi provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea in favore della infrastrutturazione del territorio del Belice, prevedendo speciale deroga al fine di rendere neutrali tali risorse a fini della finanza pubblica e più in generale del pareggio di bilancio, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di restituzione ai soggetti erogatori;

a prevedere provvedimenti finanziari necessari al fine di rendere neutri, nell'applicazione dell'avanzo vincolato, i fondi di cui al decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 1987, ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio, ai sensi della legge n. 164 del 2016;

a sollecitare l'attivazione della commissione costituita con decreto del Presidente della Regione siciliana n. 313/Serv. 1//SG del 17 ottobre 2014, allo scopo di elaborare proposte per la soluzione delle problemati-

che legate alla fase finale della ricostruzione e individuare percorsi idonei a rilanciare lo sviluppo economico del territorio;

a sostenere l'elaborazione di un progetto di sviluppo socio-economico delle aree interne del Belice, attraverso forme di programmazione negoziata, da inserire prioritariamente nella programmazione dei fondi strutturali;

a costituire un'area vasta corrispondente al bacino del territorio belicino, al fine di potere attuare una politica di agevolazioni fiscali, con particolare riferimento alle attività produttive, che mirino alla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni naturali, quali l'agricoltura, il turismo, l'artigianato e il connesso settore delle innovazioni tecnologiche.